

sadomaso di Bangkok. A Marrakesh, Marocco, trascorrono, invece, dei periodi le scandinave e le olandesi che consumano notti d'amore in acconto, cioè se la notte trascorsa non è stata soddisfacente la prestazione non viene pagata.

### **2.5 Il turista sessuale italiano e le mete più ambite**

Anche sul turista sessuale italiano, così come sugli occasionali del sesso in genere, mancano ancora studi approfonditi. Stando però all'indagine di Nicoletta Bressan, in Italia le motivazioni sessuali stanno alla base del 20% dei viaggi turistici. L'identikit del turista sessuale italiano è quello di un uomo di età media, sposato, con figli, benestante, con istruzione medio-superiore. Ultimamente, però, gli utenti del mercato mondiale dello sfruttamento sessuale minorile non sono solo gli uomini di mezza età, ma anche i giovani. Il "prostiturista" italiano, infatti, è oggi anche il ragazzo di 25-30 anni che si vuole divertire, non solo il commerciante quarantenne in relax. Un 20-30% di nostri connazionali vola ogni anno verso le spiagge di Cuba (Varadero e L'Avana), della Repubblica Dominicana (Boca Chica) e del Brasile (Fortaleza e Recife), divenuti, nell'elenco delle mete turistiche più note, i paesi preferiti dal maschio mediterraneo<sup>4</sup>.

Secondo il già citato studio di Ecpat France – Groupe Développement, ci sono stati casi di turisti sessuali italiani anche in: Cambogia (Phnom Penh, Siemreap), Colombia (Cartagena de Indias), Kenya (Mombasa e Malindi) e Isole Mauritius<sup>5</sup>. È noto infine che tra le località dove si recano gli Italiani rientrano anche le Filippine e lo Sri Lanka.

### **2.6 Gli organizzatori di viaggi a sfondo sessuale**

Non tutti coloro che durante un viaggio intrattengono relazioni sessuali commerciali con un bambino sono "turisti sessuali per caso". Se è vero che molti clienti occasionali non partono con l'idea di abusare di un bambino, è anche vero che molti altri intraprendono viaggi organizzati a sfondo sessuale che non potrebbero sussistere se non esistessero tutte quelle agenzie asiatiche, europee, americane che pubblicizzano tali viaggi.

---

4 N. Bressan, *op. cit.*, p.56.

5 Ecpat France - Groupe Développement, *op. cit.*, p. 63.

In Europa alcune di queste agenzie indicano le località dove è più facile praticare la prostituzione minorile perché vi è una connivenza con le forze dell'ordine e con gli albergatori locali che permette ai clienti di non essere multati per aver portato nelle stanze minori. I prezzi di questi viaggi, soprattutto per mete quali il Sud est asiatico, stanno aumentando: per esempio le agenzie francesi includono nella tariffa il costo di eventuali procedimenti legali.

È cresciuta l'attenzione degli operatori anche sulla qualità e i contenuti delle guide turistiche relative ai paesi dove è più diffuso il fenomeno del turismo a sfondo sessuale. Ad esempio, è stata ritirata dal mercato una guida turistica sulla Thailandia di una nota casa editrice italiana che nella parte dedicata alla vita notturna di Bangkok richiamava esplicitamente le prestazioni sessuali con le ragazzine.

È purtroppo da segnalare che alcune case editrici italiane e straniere, per far fronte a una domanda sempre più diffusa, si sono specializzate nella redazione di guide per soli uomini che forniscono i recapiti degli hotel non adatti per le famiglie e precisano, tra l'altro, la distanza dai quartieri a luci rosse; si arriva pure al caso limite di una pubblicità che garantisce il rimborso al viaggiatore che si trovi a passare la notte da solo. Inoltre le pubblicazioni che mettono in guardia il cliente dal pericolo dell'Aids, presentano le prostitute come le sole responsabili della possibile contaminazione.

Tutto questo ha messo in allarme l'industria turistica, che a partire dalla fine degli anni Novanta ha cominciato a dotarsi di codici di autoregolamentazione, capaci di garantire un turismo etico, responsabile e soprattutto rispettoso della dignità dei bambini.

## **2.7 Alcune proposte di modifica dell'art. 16 della legge n. 269/98**

Come è ben noto, nel 1998 l'Italia si è dotata della legge n. 269/98 che ha introdotto nell'ordinamento nuove figure di reato e nuove norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù (cfr. art. 600 *bis* e ss. c.p.). In particolare, con tale legge, l'Italia ha affermato due principi fondamentali in tema di turismo sessuale e sfruttamento della prostituzione minorile:

- la possibilità di perseguire penalmente ogni attività che comporta lo sfruttamento sessuale dei minori, con ciò dichiarando punibile non solo chi induce alla prostituzione una persona di età inferiore ai 18 anni e chi svolge iniziative turistiche

volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, ma anche chi compie atti sessuali con un minore in cambio di denaro o di altra utilità economica, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato;

- il principio di extraterritorialità che comporta la punibilità del cittadino italiano per i suddetti reati, sia qualora vengano commessi in Italia, che qualora vengano commessi in altre nazioni.

La stessa legge, all'art. 16, sancisce l'obbligo triennale per gli operatori turistici di indicare nel materiale pubblicitario l'avvertenza (Comunicazione obbligatoria) sulla punibilità prevista in Italia per i reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. Quest'obbligo è giunto in scadenza. Vi è pertanto urgenza di rinnovarlo e renderlo duraturo, considerando anche che l'utilizzazione di quest'avvertenza è stata ampiamente riconosciuta come buona pratica<sup>6</sup>.

Accogliendo quanto espresso nella Risoluzione A5-00523/2000 del Parlamento Europeo sull'attuazione delle misure di lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia che, al punto 28 fa esplicito riferimento al ruolo di operatori turistici, agenzie di viaggio e compagnie di trasporto nella lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia e all'impulso degli Stati membri in tale direzione, *Ecpat Italia*, *Save the Children Italia*, *Terre des hommes Italia* e *Unicef Italia* si sono fatti promotori di una serie di modifiche innovative all'articolo 16 della legge 269/98 in cui viene proposta una rapida applicazione della Risoluzione per meglio sostenere la lotta mondiale al turismo sessuale.

Con la loro proposta, i promotori hanno proposto di rendere definitivamente obbligatoria l'apposizione dell'avvertenza sul materiale pubblicitario distribuito dagli operatori turistici. Inoltre suggeriscono di:

- rafforzare l'azione dissuasiva della norma, estendendo l'applicazione della Comunicazione obbligatoria anche a tutti i documenti di viaggio e ai relativi porta documenti consegnati agli utenti dagli operatori turistici, onde tenere viva l'attenzione del turista sulla gravità del fenomeno del turismo sessuale e sulle sue conseguenze giuridiche;
- estendere l'applicazione dell'avvertenza alle riviste di bordo, distribuite dalle compagnie aeree con sede legale in Italia e alle proiezioni trasmesse dalle stesse compagnie aeree durante i voli. Su questa ultima proposta va peraltro sottolineato che

---

<sup>6</sup> *Ibidem*, p.55.

esiste una comunicazione di sostegno alle campagne video contro il turismo sessuale e la prostituzione minorile del 10 marzo 2000 inviata dalla Iata (*International Air Transport Association*) a tutti i propri associati, e già eseguita da alcuni di essi tra cui Alitalia.

Tali ipotesi di modifica all'art. 16 della L. 269/98 potrebbero rendere maggiormente incisiva l'azione d'informazione e dissuasione dal turismo sessuale e rispecchierebbero il desiderio del nostro paese di adottare normative all'avanguardia in materia di tutela dei diritti umani e soprattutto dei diritti dei minori.

Le associazioni proponenti hanno inoltre suggerito di prevedere l'obbligo di apporre l'avvertenza in questione anche ai biglietti aerei, esclusi e non oggetto della proposta, così da rendere più completa l'azione d'informazione e di prevenzione contro il turismo sessuale svolta in Italia.

### **2.8 Il reato di turismo sessuale in danno di minori e lo stato di attuazione della legge n. 269/98**

Sullo stato di attuazione della L. 269/98, unanimemente riconosciuta come *best practice*, mancano a tutt'oggi dei dati consolidati, capaci di fornire indicazioni sull'entità reale o presunta dei diversi fenomeni delittuosi. Questo riguarda tutte le fattispecie di reato contemplate dalla nuova normativa, quindi anche il turismo sessuale (art. 600-*quinquies* c.p.).

Ciò è dovuto in parte al tempo relativamente limitato intercorso dall'entrata in vigore della legge stessa. Infatti, sebbene siano passati più di tre anni dalla sua introduzione, fino ad ora c'è stata una sola condanna per turismo sessuale in danno di minori. Ci riferiamo alla sentenza n. 15602 del 26 ottobre 2001, con la quale il Tribunale Penale di Roma ha condannato in prima istanza alla pena di 12 anni di reclusione un cittadino italiano (libero contumace) per aver avuto rapporti sessuali con minori di 14 anni in territorio straniero; l'imputato è stato condannato anche per violenza sessuale e sfruttamento e produzione di materiale pornografico con minori.

Si tratta del primo caso di applicazione del principio dell'extraterritorialità, ritenuto fondamentale nell'ottica della repressione del turismo sessuale e accolto anche da Unicef e Ecpat come un importante passo avanti verso una tutela effettiva dei diritti dei bambini di tutto il mondo.

Quello analizzato dal Tribunale di Roma non è l'unico caso pendente in Italia. Altri dieci procedimenti nei quali potrebbe essere applicata la normativa sull'extraterritorialità sono attualmente in corso. E sono molti i casi di cittadini italiani detenuti all'estero per reati di sfruttamento sessuale ai danni di minori.

Di rilievo in materia di applicazione della normativa contro il turismo sessuale è poi la recente sentenza (n. 44153) emessa il 10 dicembre 2001 dalla Terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale è stato stabilito che il turismo sessuale costituisce reato anche se commesso "a distanza". Giudicando il ricorso presentato da un cittadino milanese, gestore di un non meglio precisato centro culturale, che attraverso un'opera di volantaggio, dall'Italia procacciava clienti a donne thailandesi, la Cassazione ha infatti stabilito che per subire una condanna per lenocinio e sfruttamento della prostituzione basta l'attività «tesa a procacciare clienti a prostitute con cui si è in contatto e a conseguire un vantaggio economico, fruendo delle prestazioni delle meretrici nel corso di viaggi organizzati dallo sfruttatore o da chi le pone in contatto con i clienti». E nella massima alla sentenza si specifica che «integra il reato di lenocinio aggravato, ai sensi dell'art. 4 n. 7) della legge 20 febbraio 1958, n. 75 – eventualmente concorrente con il delitto di prostituzione minorile di cui all'art. 600 *quinquies* c.p. – la condotta di chi, attraverso l'organizzazione di viaggi a sfondo sessuale, realizza un'intermediazione diretta a procurare clienti a varie prostitute individuabili, in quanto fotografate in un album, anche se non compiutamente identificate».

## **2.9 Alcune iniziative internazionali contro il turismo sessuale**

Tra le iniziative promosse contro il turismo sessuale il progetto "Codice di condotta dell'industria turistica per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale" attuato nel 2001 merita di essere menzionato, soprattutto perché viene considerato una buona pratica<sup>7</sup>.

Il Codice di condotta è stato elaborato nell'aprile del 1998 da Ecpat Svezia in collaborazione con un gruppo di tour operator scandinavi (Star Tour). L'esempio della Svezia, molto apprezzato dall'Organizzazione Mondiale del Turismo, è stato poi seguito da altri paesi europei, tra cui, come già ricordato, l'Italia.

---

<sup>7</sup> Cfr. Ecpat France, op. cit., p. 55.

Il Progetto Codice di Condotta, sul quale possono essere reperite informazioni nel sito [www.thecode.org](http://www.thecode.org), è stato cofinanziato dalla Commissione Europea. Esso impegna le aziende turistiche che adottano il codice ad implementare i seguenti sei criteri:

- 1) Stabilire una politica etica sullo sfruttamento sessuale dei bambini
- 2) Formare il personale nel paese d'origine e nelle destinazioni turistiche
- 3) Introdurre una clausola nei contratti con i fornitori, che stabilisca il rifiuto comune dello sfruttamento sessuale dei bambini
- 4) Fornire informazioni ai viaggiatori attraverso cataloghi, volantini, filmati in aereo, etichette dei biglietti, pagine web, ecc.
- 5) Fornire informazioni alle persone chiave nelle destinazioni turistiche
- 6) Riportare annualmente sull'implementazione del codice.

Insieme a Ecpat Italia e *Respect Austria*, hanno partecipato al progetto i gruppi Ecpat di: Germania, Paesi Bassi, Svezia e Gran Bretagna. Particolarmente importanti sono le attività di implementazione del progetto, la presentazione di linee-guida per lo sviluppo di un sistema di monitoraggio e per la formazione del personale nei paesi di destinazione, nonché la realizzazione di tavoli di verifica pilota in cooperazione con gli esperti e le ONG locali, sia nei paesi di provenienza dei flussi turistici che in quelli di destinazione.

Anche l'Organizzazione mondiale per il turismo (OMT) ha continuato ad impegnarsi nella lotta contro il turismo sessuale in danno di minori, promuovendo nel 2001 una campagna di sensibilizzazione delle comunità e autorità turistiche dei paesi di sbocco del turismo sessuale.

Nell'ambito di questo progetto cofinanziato dalla Commissione Europea sono state portate a termine le seguenti attività:

- preparazione di uno studio sullo sfruttamento sessuale dei minori nel turismo, con una valutazione dell'efficacia delle campagne internazionali contro il fenomeno;
- sviluppo e implementazione di linee-guida e procedure per i *focal point* presso le autorità turistiche nazionali e locali, sia nei paesi d'origine che in quelli di destinazione;
- sviluppo di materiale formativo per l'industria turistica, gli istituti di turismo e le scuole medie;
- supporto di attività regionali contro lo sfruttamento sessuale dei minori nel turismo;

- contributo al Secondo Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale commerciale dei minori (Yokohama, dicembre 2001);
- sviluppo di link del servizio Internet dell'OMT, Child Prostitution and Tourism Watch ([www.world-tourism.org/protect\\_children](http://www.world-tourism.org/protect_children)), con altri rilevanti siti web.

Tra le principali iniziative internazionali contro il turismo sessuale è opportuno, infine, citare il progetto realizzato nel 2001 dalla Federazione internazionale dei giornalisti. Il progetto, dal titolo *Lo sfruttamento sessuale dei minori nel turismo: sensibilizzazione attraverso i mass-media*, ha lo scopo di promuovere la cooperazione tra i giornalisti, l'industria turistica e le organizzazioni che lottano per i diritti dei bambini. Esso prevede le seguenti azioni:

- 1) Pubblicazione di un manuale per i giornalisti e le ONG contenente:
  - le linee-guida e i principi su come portare all'attenzione dell'opinione pubblica le questioni concernenti i bambini (si veda il sito [www.ifj.org/working/issues/children/guidelines.html](http://www.ifj.org/working/issues/children/guidelines.html))
  - riflessioni sui "dilemmi etici" che i giornalisti, che riferiscono di casi di sfruttamento di bambini, specialmente di turismo sessuale, si trovano solitamente ad affrontare;
  - materiale formativo per i giornalisti e gli operatori delle organizzazioni che lottano per i diritti dei bambini, realizzato servendosi dell'esperienza maturata.
- 2) Pubblicazione e diffusione del *Patto per i bambini*, una dichiarazione di principio con la quale si sottolinea il bisogno di etica e professionalità nell'affrontare temi connessi ai diritti dei bambini.
- 3) Pubblicazione e diffusione di un documento di strategia congiunta dei gruppi dei giornalisti e dei sindacati dell'industria turistica (si veda il sito [www.global-unions.org](http://www.global-unions.org)).

## **2.10 I nodi problematici nell'attività di contrasto e prevenzione del fenomeno**

È evidente che, al di là del fatto che le norme italiane contro lo sfruttamento sessuale dei minori hanno pochi anni di vita, lo scarso numero di condanne per turismo sessuale in danno

di minori è dovuto anche alle difficoltà che si sono incontrate e si incontrano per l'applicazione in concreto di questa legge. I principali nodi problematici che rendono ardua l'attività di contrasto e repressione del fenomeno sono:

- difficoltà a identificare singole figure di autore di tali reati;
- difficoltà a raccogliere le prove dei singoli fatti in situazioni nelle quali la prostituzione è esercitata da centinaia di minori;
- difficoltà a identificare le vittime, a causa della mancanza in molti paesi di sbocco del turismo sessuale delle anagrafi;
- difficoltà di collaborazione e cooperazione tra la magistratura e le forze di polizia dei vari Paesi, dovuta anche a fenomeni di corruzione;
- difficoltà tecnico-giuridiche legate all'esistenza di differenze procedurali da Paese a Paese, al problema della lingua, ai costi abbastanza elevati che un'indagine a livello internazionale comporta;
- difficoltà di collaborazione con le ambasciate italiane nel contrastare il rischio di impunità di quegli Italiani che all'estero abusano sessualmente di un bambino;
- mancanza da parte di alcuni Paesi di sbocco del turismo sessuale di possibilità o volontà di intervenire in modo mirato contro la prassi del turismo sessuale al fine di proteggere adeguatamente i propri bambini.

È opportuno anche sottolineare che un ruolo fondamentale nel contrasto del turismo sessuale spetta all'industria turistica. Per quanto riguarda l'Italia è noto che, stimolati da Ecpat-Italia, nel maggio del 2000 gli operatori turistici hanno adottato un Codice di Condotta in nove punti, atto appunto a contrastare lo sfruttamento sessuale dei minori nell'ambito del turismo e dei viaggi. Nonostante la costante azione di *lobbying* svolta da Ecpat-Italia sui firmatari di questo documento, a tutt'oggi il Codice di condotta non è stato ancora applicato. Ciò è dovuto in parte alla mancanza di un impegno reale dei firmatari, in parte agli elevati costi che l'applicazione implica (ad esempio per verificare che gli albergatori si attengano al divieto previsto dal Codice di utilizzare le stanze per fini di sfruttamento sessuale di minori sono, infatti, necessari spostamenti nei vari paesi di destinazione).

Anche sul piano della prevenzione del fenomeno si riscontrano una serie di problematiche che limitano l'efficacia di questa attività di per sé fondamentale. Da questo punto di vista va ricordato, soprattutto, che esistono difficoltà a promuovere campagne di



sensibilizzazione contro il turismo sessuale poiché esse comportano investimenti a lungo termine. La sensibilizzazione è, infatti, un processo di apprendimento che non può essere completato dall'oggi al domani, dato che solo un confronto costante del singolo con la problematica può indurlo a prendere coscienza della natura criminale e dell'esecrabilità di tale operato.

### **3. Il fenomeno della pedo-pornografia e Internet: profilo descrittivo e spunti di riflessione**

#### **3.1 La definizione del fenomeno di pornografia minorile**

Della pornografia minorile sono state fornite varie definizioni volte a identificarne le caratteristiche che la distinguono dal più generale fenomeno della produzione di materiale pornografico. Nel 1989 il Consiglio d'Europa aveva descritto il fenomeno «come la realizzazione di qualsiasi materiali audio o visivo che utilizzi i bambini in un contesto sessuale»<sup>8</sup>. Nel 1994, in occasione della presentazione alla Commissione Europea della Relazione sulla tratta dei minori e sulla prostituzione e la pornografia, la pedo-pornografia fu definita «la rappresentazione visiva o uditiva di un minore finalizzata alla gratificazione sessuale dell'utente, a queste definizioni vanno aggiunte le rappresentazioni pornografiche». Come evidenziato<sup>9</sup>, le due definizioni hanno il merito di introdurre per la prima volta una differenziazione specifica, individuando la particolarità della pedo-pornografia; tuttavia, nella seconda è meno stringente il richiamo ad un concetto di sfruttamento che, invece, è presente nella prima. Una definizione più specifica e identificativa del reale fenomeno è stata data da ECPAT<sup>10</sup>, che ha proposto di utilizzare il termine di pedo-pornografia per indicare materiale visivo che presenta minori, al di sotto dei diciotto anni, coinvolti in attività sessuali con adulti o con altri bambini o in pose erotiche, che rivelano elementi di sfruttamento sessuale. Si avvicina a quest'ultima definizione quella inserita nel Protocollo facoltativo del 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia infantile: «per pornografia infantile si intende qualsiasi rappresentazione, attraverso qualsiasi mezzo, di un bambino coinvolto in una esplicita attività sessuale vera o simulata o ogni rappresentazione degli organi sessuali dei bambini per scopi principalmente sessuali».

Le definizioni tendono ad enfatizzare il contenuto sessuale delle immagini e rappresentazioni per distinguerle da altre rappresentazioni di minori colte in contesti e per

---

<sup>8</sup> Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(89)9 sull'utilizzazione dei computer da parte della criminalità.

<sup>9</sup> In Monni P., *L'Arcipelago della Vergogna, turismo sessuale e pedofilia*, E.U.R., Roma, 2001.

<sup>10</sup> O'Grady R., *The rape of innocent*, ECPAT, Bangkok, 1995.

finalità completamente diverse da quello dello sfruttamento a fini sessuali (foto artistiche, familiari, rappresentazioni religiose).

In generale si può affermare che, come nel caso dell'abuso sessuale, uno degli elementi discriminanti è costituito dall'assenza di consenso: un minore non può dare un consenso consapevole e informato alle richieste che gli vengono avanzate di farsi riprodurre in immagini che, fra l'altro, sono spesso il prodotto di un atto illegale che riproduce altri atti illegali, contenendo sovente la rappresentazione di atti sessuali tra adulti e minori. La pornografia infantile amplifica l'impatto e la diffusione dell'atto dell'originale abuso che essa riproduce. È stato opportunamente sottolineato<sup>11</sup> che se l'età legale del consenso a rapporti sessuali differisce dalla maggiore età, le autorità dovrebbero comunque intervenire in considerazione del fatto che un minore non dovrebbe mai, in qualsiasi circostanza, essere oggetto di rappresentazione pornografica: anche se un ragazzo ha raggiunto l'età legale al consenso, si dovrebbe tenere conto che potrebbe mancare una maturità sufficiente a comprendere le conseguenze derivanti dall'accettare di essere fotografato o filmato per la produzione di materiali pornografici che una volta immessi in circolazione nel mercato sono destinati ad essere riprodotti e durare nel tempo, potendo così nuocergli per il resto della vita.

### **3.2 Alcune caratteristiche del fenomeno pornografia infantile**

La pedo-pornografia è un aspetto del più ampio problema della pedofilia, che merita una riflessione sull'attenzione che essa sollecita e sui legami che essa ha con le altre tipologie di reati a danno di minori che, attraverso le leggi 66/96 e 269/98, si è inteso perseguire e reprimere: l'abuso sessuale, la prostituzione minorile e il turismo sessuale. Purtroppo mancano studi sistematici che dimostrino quanto esteso sia il legame tra i vari fenomeni; alcune ricerche e il risultato di indagini svolte in anni recenti confermano tuttavia l'esistenza di tali connessioni. Per quanto riguarda le ricerche, alcuni studi<sup>12</sup> sulla prostituzione e sui *child sex rings* hanno rilevato un legame tra queste due forme di sfruttamento sessuale attraverso i resoconti di minori uscite dal circuito prostituzionale: il 25% - 50% affermava di

---

<sup>11</sup> Carr J., *Child pornography*, paper presentato in occasione del Secondo Congresso Mondiale sullo sfruttamento sessuale commerciale dei minori, Yokohama, 2001

<sup>12</sup> Incardi J., *Little girls and sex: a glimps at the world of the baby pro*, *Deviant Behaviour*, 5 pp.7178, 1984; Creighton S., *Organised abuse: NSPCC experience*, *Child Abuse Review*, pp.232-42, 1993

aver subito violenza nel contesto della produzione di materiali pornografici o di essere state costrette anche a farsi filmare o fotografare dai propri sfruttatori per la produzione di materiali poi immessi in circolazione.

Inoltre nel comportamento stesso di taluni abusanti si viene a creare un legame tra le varie forme, non solo perché riprendono le violenze che commettono sui bambini - e che talvolta utilizzano per ricattarli e per costringerli a non parlare e chiedere aiuto -, ma anche perché spesso usano sia la pornografia adulta che quella infantile per convincere il bambino che ciò che gli viene proposto è "normale" perché è fatto anche da altri bambini. Da questo punto di vista, la pornografia infantile sembrerebbe quindi svolgere una funzione cruciale di "normalizzazione" dell'abuso all'infanzia sia nella percezione delle vittime sia nella percezione di sé da parte di pedofili e adulti abusanti aventi un orientamento dell'attività sessuale non rivolta in modo esclusivo su soggetti minori.

La pornografia minorile è una realtà della quale si possono fornire solo stime circa le sue dimensioni. Secondo alcune delle maggiori organizzazioni internazionali impegnate nel contrasto delle varie forme di pedofilia, si possono stimare circa 250 milioni di copie di video vendute nel mondo, una quota significativa delle quali interesserebbe il mercato statunitense, un mercato di un valore di circa 2-3 miliardi di dollari l'anno. Ma sull'estensione del mercato è quasi impossibile dare una risposta perché, come osservano Kelly e Regan<sup>13</sup>:

- il mercato è composto da settori commerciali, semi-commerciali e non commerciali, nessuno dei quali si presta ad una misurazione accurata;
- il settore commerciale realizza molteplici copie dei suoi prodotti, che però vengono ulteriormente riprodotte nel mercato illegale;
- una volta che un'immagine diventa pubblica, è immessa in circolazione, può essere riprodotta in un numero incontrollabile di copie;
- l'industria della pornografia è soggetta a continui cambiamenti a seguito sia dei progressi nelle tecnologie di riproduzione e distribuzione (Internet, immagini digitali, eccetera) che degli sforzi per sfuggire ai controlli e alle attività di indagine.

I dati attualmente disponibili provengono da due fonti principali: l'attività investigativa svolta dalle forze di polizia e dagli studi su i contenuti illegali presenti in Internet.

---

<sup>13</sup> Kelly L., Regan L., *Rhetoric and realities: sexual exploitation of children in Europe*, Child and Woman Abuse Unit, University of North London, 2000

Accanto alla pornografia di riproduzione reale, esiste poi un mercato di contenuti pedo-pornografici costituito da giochi elettronici, fumetti e altri materiali nei quali si hanno finte rappresentazioni pornografiche di minori, che contribuiscono a legittimare una concezione dell'infanzia come "bene di consumo".

L'utilizzo di minori nel mercato moderno della pornografia ha avuto inizio negli anni Settanta, divenendo rapidamente un'attività commerciale proficua. Inizialmente la maggior parte dei bambini coinvolti erano di origine caucasica e statunitense. Una parte dei materiali riproducevano invece immagini di bambini provenienti dal Messico, India e Africa. Negli anni Ottanta e Novanta il mercato della pedo-pornografia ha subito una serie di modificazioni a seguito dell'espandersi del turismo sessuale che ha favorito l'immissione nel circuito di immagini di bambini asiatici e dell'Europa orientale, ripresi dai loro violentatori nel corso di viaggi sessuali in tali paesi. Inoltre, ad oggi si ipotizza che vi sia stata una forte crescita delle immagini cosiddette *home-made*, e che i principali paesi i cui bambini sarebbero maggiormente vittime di questo tipo di reati, siano in particolare il Sud-est asiatico, orientale e mediorientale, le cui produzioni sarebbero rivolte prevalentemente ai mercati europeo, giapponese, statunitense australiano e mediorientale.

### **3.3 La pedo-pornografia e Internet**

L'avvento di Internet ha prodotto un'espansione senza precedenti nella storia delle comunicazioni e dello scambio di informazioni: si stima che se nel 1992 erano 300 mila le persone aveva accesso ad Internet, nel 1998 il numero era salito a 147 milioni, e per quanto riguarda i minori, si valuta che siano stati 27 milioni i bambini e i ragazzi che hanno avuto accesso a Internet nel 2001<sup>14</sup>. Internet ha avuto un impatto anche sul mercato della pedo-pornografia; tuttavia l'utilizzo di Internet per attività nocive e illegali ai danni dell'infanzia, è un tema che deve essere collocato nelle sue corrette dimensioni al fine di scongiurare il pericolo di demonizzazione di uno strumento che ha rivelato anche grandi potenzialità positive in termini di sviluppo sociale, culturale ed economico.

La produzione e diffusione di materiale pedo-pornografico via Internet e l'uso sicuro della rete da parte di bambini e adolescenti rappresentano un problema da tempo al centro del dibattito a livello nazionale e internazionale.

---

<sup>14</sup> Kelly L., Regan L., 2000, *op.cit.*

In questo ambito la tutela dei minori ha un duplice aspetto:

- la tutela del minore, in quanto utilizzatore di Internet, dal rischio di esposizione alla visione di immagini a contenuto pornografico e pedo-pornografico;
- la protezione e tutela di bambini e ragazzi dallo sfruttamento sessuale per la produzione di materiali pedo-pornografici.

Le organizzazioni pedofile utilizzano ormai in modo organizzato e strutturato i nuovi canali di comunicazione e scambio di informazioni offerti dalle reti informatiche. Si tratta di un fenomeno collegato alla forte crescita e diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici sia in ambito pubblico che privato, all'elevato livello di sofisticazione tecnologica raggiunta che permette di operare in tempo reale e di ridurre significativamente il rischio di identificazione nel caso della commissione di reati.

Il fenomeno è indubbiamente complesso e le attività repressive richiedono uno sforzo di coordinamento in una dimensione che non può che essere sopranazionale date le caratteristiche della rete e del mercato produttivo della pedo-pornografia.

Nel web i materiali pedopornografici sono reperibili su quattro tipologie di siti pedofili:

- siti commerciali, dai quali è possibile acquistare e scambiare immagini pedo-pornografiche che possono raggiungere anche elevati livelli di crudeltà e violenza;
- siti di associazioni pedofile, che non diffondono direttamente immagini, ma presentano contenuti e messaggi in difesa della pedofilia;
- siti individuali, di singoli pedofili, che spesso hanno breve durata e dai quali sono diffuse immagini sovente *home-made*;
- siti volti alla ricerca di contatti con minori, questi contengono spesso spazi di gioco per attirare l'attenzione dei piccoli utenti della rete.

Nel navigare in Internet può accadere di arrivare a siti pornografici che appaiono normali e successivamente scoprirvi delle sezioni dedicate alla pornografia minorile. Poiché un sito è per sua struttura palese, ha un indirizzo IP che lo individua nella rete, e dal momento che creare un sito significa rendersi riconoscibile, oggi si assiste ad una proliferazione continua di siti che hanno anche brevissima durata, nascono e scompaiono nel giro di pochi giorni.

La distribuzione di materiale pedo-pornografico avviene anche attraverso i *newsgroup* e le *chat room*. Una forma più coperta è quella che si individua nelle *community*, nei

*newsgroup*, nelle *mailing list*, si tratta di gruppi di utenti che fanno di tutto per rendersi irriconoscibili, utilizzando mezzi di depistamento.

L'uso delle *chat room* da parte dei pedofili è stato segnalato come mezzo per incontrare minori che poi i pedofili cercherebbero di avvicinare direttamente. In alcuni casi si arriverebbe a forme di persecuzione in rete del minore più "resistente" da parte dell'adulto pedofilo, come denunciato a Yokohama nel corso del Secondo congresso sullo sfruttamento sessuale a fini commerciali, che prenderebbero la forma di veri e propri *stalking* telematici, simili a quelli denunciati dalle donne maltrattate da parte dei loro maltrattanti nel momento in cui esse tentano di sottrarsi alla violenza.

Ulteriori modalità di produzione di materiali, sono rappresentate dallo *streaming video* che consente una visione in differita di atti sessuali con un minore che un pedofilo riprende e poi mette in circolazione all'interno dei gruppi e delle *community*. Per coloro che lavorano nel settore della repressione di questo tipo di crimine informatico l'obiettivo privilegiato delle indagini sarebbe l'individuazione non solo di chi usufruisce delle immagini o di chi le commercia, bensì di coloro che le producono. Al perseguimento di questo obiettivo si frappone l'ostacolo della residenza dei produttori, fissata nella maggioranza dei casi in paesi esteri con i quali si riscontrano difficoltà nel coordinamento delle indagini. Oltre a limiti connessi alla disponibilità, preparazione e volontà d'indagine da parte delle polizie locali per l'individuazione del "produttore", sussiste un altro ben più grave limite alla possibilità di svolgere attività d'indagine aventi anche lo scopo di proteggere e aiutare le vittime, ovvero sia la frequente impossibilità di dare un'identità ai bambini, alle bambine e agli adolescenti ripresi nelle immagini o nei video poiché questi spesso appartengono a paesi nei quali non esiste oppure è fortemente carente il sistema di anagrafe. I bambini del Sud-est asiatico o dell'Africa, dove essere anagrafati è un privilegio di pochi, sono più degli altri a rischio di sfruttamento in questo tipo di mercato. "Questi bambini non esistono se non nella mente dei loro genitori". Questi bambini e bambine sono, secondo gli esperti, le vittime privilegiate dei filmati cosiddetti *snuff movies*; "snuff" significa, nello *slang* americano, "ammazzare brutalmente", prodotti estremi della pedo-pornografia che si concludono con la morte reale dei protagonisti. Mancano dati attendibili sulle dimensioni del mercato di questi video della cui reale esistenza si è a lungo dubitato, ma di cui sono state trovate prove nel mercato statunitense di materiale pornografico. A differenza dei siti pedofili più comuni, quelli nei

quali avviene lo scambio di questo tipo di video sembra che siano altamente protetti con sistemici crittografici decifrabili solo dai pochissimi possessori delle chiavi di accesso.

Sulla base delle risultanze di indagini svolte a livello mondiale, sembra esserci un collegamento tra la scomparsa di adulti e minori e la produzione di questo tipo di video. Gli *snuff movies* sono il risultato dell'effetto disinibente e deresponsabilizzante generato dall'anonimato garantito dalle tecnologie informatiche, che abbassando le soglie di controllo dell'individuo favorisce un passaggio all'atto, specialmente se sussiste il rinforzo di gruppi fortemente motivanti e identitari, come sono i gruppi, anche di piccole dimensioni, dei pedofili che si incontrano e si organizzano in Internet<sup>15</sup>.

### **3.4 Le strategie di contrasto**

Le misure di contrasto al mercato della pedo-pornografia e, più in particolare, a quello connesso ad Internet tendono a muoversi su due binari paralleli: l'adozione di norme penali per il perseguimento dei reati, come nel caso della legge 269/98 e definizione di regole di comportamento e di assunzione di responsabilità da parte delle aziende Internet e degli utenti, da un lato, e la ricerca di soluzioni tecniche, dall'altro.

Studi, analisi e proposte per la regolamentazione di Internet sono ormai disponibili per una riflessione ampia e articolata sui problemi di tipo giuridico e tecnico che derivano dalla natura transnazionale e atterritoriale della rete Internet, che limita l'efficacia degli interventi normativi e regolativi assunti a livello nazionale. Il problema di fondo è determinato dalla dimensione mondiale della rete e dalla necessità di stipulare stringenti accordi transnazionali per il controllo e la repressione di un reato che avviene attraverso una tecnologia che favorisce la dislocazione in più punti dello spazio, quindi in differenti Stati - le cui legislazioni in materia possono differire anche fortemente -, di componenti, tecniche e umane, utili alla produzione, gestione e diffusione dei materiali pedo-pornografici. Accanto alle problematiche giuridiche inerenti la determinazione della legge nazionale e dell'autorità giudiziaria cui spetta la competenza a intervenire, le attività di contrasto in questo settore devono affrontare difficoltà connesse all'individuazione dell'operatore Internet cui attribuire la responsabilità del reato.

---

<sup>15</sup> P. Martucci, *La pornografia minorile e i netcrimes. Pedofilia e sfruttamento sessuale dei minori come ultima frontiera della devianza informatica* in T. Bandini e B. Gualco, a cura di, *Infanzia e abuso sessuale*, Giuffrè editore, 2000